



COMUNE DI VILLADEATI

ALIQUOTE IMU 2016

Integrate con novità Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016)

Il Comune di Villadeati per il 2016 ha confermato, con delibera di Consiglio n. 5 del 14 aprile 2016, le stesse aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2015

Abitazione principale – cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7 e relative pertinenze, comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o regolamento (pertinenze 1 per categoria C2-C6-C7)	IMPOSTA NON DOVUTA
Abitazione principale – cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze, comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o regolamento (pertinenze 1 per categoria C2-C6-C7)	4 per mille Detrazione €. 200,00
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l'IMU è determinata applicando l'aliquota determinata dal Comune, ridotta al 75% (riduzione del 25%) <i>Occorre presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU, allegando copia del contratto registrato.</i>	9,5 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
Terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.	ESENTI
Aree fabbricabili	9,5 per mille
Altri fabbricati	9,5 per mille
Abitazioni date in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) – ad eccezione delle cat. A1-A8-A9 - che le utilizzano come abitazione principale (riduzione del 50% della base imponibile) (*)	9,5 per mille

(*) La lettera 0a), comma 3, art. 13 D.L. 201/2011 stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione per quelle classificate come A1-A8-A9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatar), che le utilizzano come abitazione principale.

La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:

- Il contratto sia registrato
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9..... Occorre evidenziare che tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza, che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa. (Risoluzione 1/DF del 17/02/2016)